



LA SENTENZA

Cassazione penale, sez. III, 09/10/2024 (ud
09/10/2024 dep. 12/11/2024) n. 41427

SUNTO

Nella normale pratica clinica, terapeutica, riabilitativa, infermieristica o assistenziale è usuale coinvolgere parti del corpo con importanza sessuale.

Quando è legittima e quando invece sconfinata nella violenza sessuale?

Quali sono le regole deontologiche che un sanitario deve tenere presenti?

Avv. Paola M. Ferrari

Sommario

Normativa essenziale	1
La massima	1
Il fatto.....	2
Pratica terapeutica in area sessuale e deontologia	2
Atto solo se appropriato.	3
Abusare dell'autorità che il camice conferisce	3
Eseguire le manovre alla presenza di altri	4
Consenso del paziente	4
Giusto tempo e nessun commento	4
Documentare l'attività.....	5
Vietato scattare fotografie, video o tracce elettroniche senza esplicito consenso.....	5
Vietato commentare il corpo del paziente sui social.....	5
Giurisprudenza sullo stesso tema.....	5

Normativa essenziale



- [Artt. 11 e 13 codice deontologia medica](#)
- **Giuramento professionale:** giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale.
- **Art 609-bis (Violenza sessuale):** chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La massima

Il sanitario, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto.

Il principio è coerente con la giurisprudenza consolidata che ha affermato la necessità del consenso del paziente nell'esplicazione dell'attività medico-chirurgica e con la giurisprudenza costituzionale

(Corte cost., Sent. n. 438 del 2008, che ha affermato che il consenso informato presenta una funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona quello alla autodeterminazione e quello alla salute).

Il fatto


La motivazione è stata espressa nella sentenza della terza sezione della Cassazione Penale n. 41427 emessa il 9 ottobre, che confermò la condanna, emessa dalla corte d'Appello di Bologna, a carico di un osteopata ritenuto colpevole per il reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis e 609 ter n. 5 cod.pen alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed alle correlate pene accessorie.

Il sanitario coinvolto affermò di avere agito espletando sulla paziente, all'epoca minorenni ma vicina alla maggiore età, una "manovra del coccige".

I genitori avevano sottoscritto un consenso informato, presente nel fascicolo del giudice, depositato dallo stesso imputato durante il suo interrogatorio.

Il professionista sosteneva di avere semplicemente operato una manovra terapeutica che comprende tre tecniche per lo sblocco del coccige, che devono essere svolte con il necessario inserimento del dito nell'ano del paziente - o nella vagina -, manovre che possono essere ripetute altre due o tre volte a distanza di qualche giorno. Attività che affermava avvenute in accordo con la paziente e con i genitori.

➔ [Scarica la sentenza](#)



Pratica terapeutica in area sessuale e deontologia

Nella pratica quotidiana non è inusuale che il paziente debba essere soggetto a necessità cliniche e/o movimentato e spesso, l'area interessata ha anche una rilevanza sessuale.

L'attività non riguarda solo l'area specialistica come, per esempio, la ginecologia e/o l'urologia ma anche l'attività del medico di famiglia o dell'infermiere che si trova a fare una prima analisi nel caso supposto di un tumore mammario e/o di una infezione ginecologica o semplicemente un elettrocardiogramma e/o l'inserimento di un catetere.

Lo stesso vale per l'attività infermieristica o puramente assistenziale come nel caso della pulizia di un paziente allettato.

Può coinvolgere tutti gli operatori anche della riabilitazione e del benessere come il fisioterapista.

Pratiche totalmente lecite se svolte quando servo e seguendo le regole imposte dalla deontologia di ogni professione sanitaria.

È opportuno ricordare che l'organo di disciplina può giudicare il fatto a prescindere da una eventuale condanna in sede civile o penale in quanto la valutazione deontologica e può valutare anche di fatti penalmente non gravi ma che dimostrano, in modo inequivocabile, la violazione dell'obbligo di rispetto della persona assistita.

Può comportare la radiazione dall'ordine quando l'assoluta gravità dei fatti e il loro clamoroso contrasto con i principi deontologici della professione è sufficiente a motivare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare (commissione centrale n. 5 del 22 gennaio 2020).

Nel caso in cui l'azienda sanitaria sia a conoscenza di fatti aventi rilevanza disciplinare e non intervenga sarà, altresì, responsabile civilmente verso il paziente ed il direttore sanitario, se informato, può essere anch'esso considerato ai fini deontologici in ragione del suo ruolo di garanzia verso il paziente.

Vediamo in sintesi le regole deontologiche attraverso i casi della giurisprudenza penale e deontologica.

Atto solo se appropriato.

In ambito sanitario è vietato intraprendere e insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati.

Conseguentemente, le attività che entrano in contatto con aree sessuali possono essere praticate unicamente se l'attività sia necessaria per soddisfare un quesito ed un obiettivo diagnostico, terapeutico, riabilitativo o assistenziale specifico, concordato e necessario nei limiti delle competenze professionali dell'operatore.

L'atto clinico o assistenziale inappropriato viola i canoni deontologici di onorabilità ed integrità morale del sanitario e ne determina la responsabilità disciplinare (commissione centrale [n. 4 del 22 gennaio 2020](#)).

Spiega la commissione di disciplina che il sanitario è meritevole di sanzione deontologica "quando le pratiche non abbiano alcun fondamento scientifico e non siano previste da alcun protocollo sanitario in relazione alla patologia sofferta dal paziente".

Nella fattispecie analizzata, le manovre attuate per evidenziare e diagnosticare la presenza di patologie infettive della sfera genitourinaria – ancorché a parere del medico necessarie in rapporto alla terapia antidolorifica che avrebbe praticato – non risultavano contemplate in alcuna prassi di semeiotica clinica, apparendo comunque opportuno, per tali aspetti, l'invio in consulenza ad uno specialista urologo.

Abusare dell'autorità che il camice conferisce

È stato ritenuto infondato il ricorso avverso la sanzione della sospensione per mesi sei irrogata nei confronti di un medico dell'Inps incaricato di effettuare visita fiscale ad una lavoratrice presso il suo domicilio, della fiducia riposta in ragione del ruolo, la costringeva a subire attenzioni sessuali non gradite ([commissione centrale n. 18 del 30 gennaio 2019](#), il fatto è descritto anche nella sentenza della [terza sezione penale 11/01/2007, n. 8047](#)).

Nel confermare la condanna, la Cassazione ritenne che vi fosse stato anche un palese abuso di autorità, individuato nel fatto che la qualità dell'imputato ha, quanto meno, concretamente agevolato

il compimento dell'atto sessuale non voluto dalla vittima, dal momento che sicuramente la donna non si sarebbe indotta a denudare prontamente la parte superiore del corpo di fronte ad una persona del tutto estranea e sconosciuta, se non si fosse appunto trattato del sanitario dell'INPS.

Quanto, infine, alla costrizione essa è stata motivatamente individuata nel fatto che la donna non aveva prestato nessun consenso, nemmeno viziato, al palpeggiamento dei seni ed allo strizzamento dei capezzoli, atti che, invece, era stata appunto costretta a subire per l'abuso di autorità commesso dal medico imputato.

Un fatto simile, questa volta ad opera di un Odontoiatra di un'azienda sanitaria, è descritto nel [provvedimento n. 24 del 2015 della commissione centrale](#), in questo caso il sanitario dopo la visita odontoiatrica ad alcune minori, le fece passare in una stanza diversa e con la scusa di oscultare il cuore si allargò a palpeggiamenti del seno e degli organi genitali.

In altra decisione, la Commissione Centrale ha stabilito che non comporta automatismo nella applicazione della sanzione disciplinare della radiazione la circostanza che l'Ordine abbia tenuto conto, inevitabilmente e legittimamente, della condanna riportata dal sanitario alla pena di anni due e mesi due di reclusione per molestie sessuali e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per maltrattamento di animali e uccisione di animali, nonché alla pena accessoria dell'interdizione per anni due dall'esercizio della professione e al risarcimento dei danni alle parti civili. È sufficiente che il provvedimento sanzionatorio sia adottato dall'Ordine a seguito di una adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità degli elementi probatori, tale da far risultare la sanzione del tutto proporzionata alle gravi infrazioni commesse (Commissione centrale n. 20 del 23 marzo 2015).

Eseguire le manovre alla presenza di altri

La delicatezza dei trattamenti in area genitale richiede che il sanitario effettui la visita alla presenza di un infermiere, fornisca al paziente adeguata informazione, si accerti della sua comprensione e ne acquisisca il consenso in forma scritta. Ciò a maggior ragione ove si rilevi il disagio del paziente ([commissione centrale n. 4 del 22 gennaio 2020](#)).

Nel caso di minori, soprattutto di età inferiore ai 16 anni e fuori dall'ambito specialistico ginecologico, è sempre necessario ed opportuna la presenza di un genitore o di un' infermiera. In questi casi è opportuno limitare la visita a situazioni di estrema urgenza.

Consenso del paziente

Tutte le attività devono essere svolte previo consenso informato documentato e, per quanto possibile nel rispetto della persona e delle sue convinzioni anche religiose (es. visita da parte di una donna ad altra donna che non gradisce un sanitario di altro sesso).

Durante la pratica è necessario che ogni movimento sia anticipato con una spiegazione delle ragioni del gesto e della sua finalità e che l'atto sia interrotto nel caso di disagio.

In un caso, il medico di base fu condannato alla radiazione per avere indotto con inganno alcune pazienti a subire atti sessuali contro la loro volontà, estendendo pretestuosamente la visita medica a parti del corpo non afferenti né rilevanti per le patologie accusate di volta in volta dalle pazienti stesse. La circostanza che lo stesso sanitario, nel corso dell'audizione innanzi l'organo di disciplina, ammetta di essere dispiaciuto dell'imbarazzo arrecato alle varie pazienti, non può giustificare la sua condotta in quanto la stessa costituisce un vulnus alla dignità e professionalità della categoria alla quale il sanitario appartiene ([commissione centrale n. 5 del 22 gennaio 2020](#)).

Giusto tempo e nessun commento

L'attività non deve protrarsi oltre al necessario e/o indugiare in inutili palpeggiamenti o commenti che abbiano ad oggetto il fisico e/o il gradimento della visita.

Il paziente deve essere fatto spogliare nei limiti del necessario e fatto immediatamente rivestire al termine dell'atto sanitario.

Documentare l'attività

L'attività e la ragione della stessa deve essere registrata nella cartella clinica, infermieristica e/o assistenziale del paziente.

Vietato scattare fotografie, video o tracce elettroniche senza esplicito consenso

Le fotografie del corpo umano, soprattutto con attribuzione sessuale, possono essere raccolte unicamente se ciò ha una finalità scientifica o clinica ed esclusivamente con il consenso dichiarato del paziente debitamente informato.

Non possono essere utilizzate neppure in convegni e/o pubblicazioni quando per la particolarità del caso e/o riconoscibilità diretta o indiretta del paziente questo sia riconoscibile anche solo da sé stesso.

La regola vale anche fuori dall'attività clinica e se la raccolta avviene in ambito privato.

In un caso è stata irrogata la sanzione al medico che era solito contattare giovani ragazze con il pretesto di realizzare books fotografici per la gravità dei medesimi, determinato effetti gravemente lesivi del decoro professionale della categoria ([commissione centrale n. 28 del 26 marzo 2019](#)).

Vietato commentare il corpo del paziente sui social

Sempre più spesso i tavoli delle commissioni ordinistiche sono occupati da fascicoli riguardanti sanitari che sui vari social network, a volte senza pensare alle conseguenze, commentano la visita e/o l'aspetto del paziente in vari gruppi social.

E' sempre utile ricordare ai sanitari che a volte il paziente può riconoscersi e/o essere riconosciuto da altre persone che gli riportano il commento, tanto più se il medico è di un piccolo centro.

Fare commenti sul fisico della persona assistita è un atto deontologicamente scorretto in quanto lede la dignità del paziente e della categoria.

Commenti inopportuni espongono il medico alla perdita di credibilità come è accaduto ad un medico di base che commentò, senza farne il nome, su un social la condizione del seno di una paziente gravemente obesa che viveva in un paesino decentrato.

Non è, dunque, importante il paziente sia riconosciuto da altre persone ma è sufficiente che il paziente si riconosca in quella descrizione fatta dal proprio medico.

Giurisprudenza sullo stesso tema

- Visita ginecologica quando è violenza: [22/02/2019 n. 18864 - Cassazione penale sez. III](#)
- Interruzione di gravidanza in assenza di valido consenso: [16/11/2020 n. 25875 - Cassazione civile sez. III](#)
- Responsabilità civile della struttura per violenza sessuale su pazienti: [10/11/2010 n. 22818 - terza sezione](#)
- Medico Inps commette violenza durante una visita: [11/01/2007, \(ud. 11/01/2007, dep. 27/02/2007\), n.8047 - Cassazione penale sez. III](#)
- Violenza sessuale e responsabilità deontologica: [26/03/2019, n. 28 - Commissione centrale delle professioni sanitarie](#)